

Civile Sent. Sez. 3 Num. 773 Anno 2016

Presidente: SALME' GIUSEPPE

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 19/01/2016

SENTENZA

PU

sul ricorso 4647-2011 proposto da:

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 00084640838, in persona del suo vice sindaco, quale rappresentante legale p.t., Prof.ssa Antonietta Amoroso, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato UGO DI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDELORO DOMENICO NANIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

2015

2287

- **ricorrente** -

contro

SINDONI VENERA;

- ***intimata*** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO
DI GOTTO, depositata il 10/03/2010, R.G.N. 151/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/11/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

udito l'Avvocato ANDREA AGOSTINELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigitto del ricorso.

Svolgimento del processo

§ 1. – Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato in data 11.2.11, per la cassazione dell’ordinanza di assegnazione di crediti, resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. dal tribunale di quel capoluogo in data 10.3.10 in favore di Venera Sindoni. L’intimata non espleta attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

§ 2. – Il ricorrente articola un unitario motivo, di “violazione per omessa applicazione dell’art. 159 del D.lgs. n. 267/2000 (testo unico dell’ordinamento degli enti locali)”, lamentando l’illegittimità della ordinanza di assegnazione resa dal g.e. in un pignoramento presso terzi ai suoi danni, siccome intentato non nei confronti del tesoriere.

§ 3. – Il ricorso è manifestamente inammissibile: da un lato, il ricorso è stato notificato decorso il termine semestrale previsto dal testo oggi vigente dell’art. 327 cod. proc. civ. (applicabile per la data di inizio del giudizio in cui è reso lo specifico provvedimento impugnato e cioè dopo la sua data di emissione del 10.3.10), oltretutto nemmeno soggetto alla sospensione feriale; dall’altro lato, avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. non è mai ammesso ricorso diretto in Cassazione (Cass., ord. 17 gennaio 2012, n. 615; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4337; Cass., ord. 22 giugno 2007, n. 14574; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12596).

§ 4. – Alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede; né trova applicazione, per l’epoca di instaurazione della presente impugnazione, l’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, circa il contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 24 novembre 2015.

L’Estensore

Il Presidente

Svolgimento del processo

§ 1. – Giuseppe Lucca, in proprio e quale legale rappresentante della ALMARAN ss, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della corte di appello di Torino n. 434 del 8.3.12, con la quale è stata dichiarata la nullità dell'ordinanza, dinanzi ad essa gravata e resa ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. dal giudice dell'esecuzione del capoluogo piemontese, per nullità della notifica del ricorso introduttivo di quel processo esecutivo, ad opera della precettante Elua srl, agli eredi di Marisa Rocchi, quest'ultima quale altra destinataria oltre al Lucca – anch'ella in proprio e quale legale rappresentante della ss ALMARAN – del precetto di obblighi di fare fondato su sentenza di primo grado del medesimo tribunale, n. 3353/09.

Resiste con controricorso la Elua srl; e, per la pubblica udienza del 24.11.15, entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

§ 2. – Il ricorrente articola due motivi, dolendosi:

- col primo, di "omessa pronuncia su questione pregiudiziale sollevata dagli attuali ricorrenti e violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 276, 2º comma, 279, 359, 617 c.p.c. [art. 360 n. 4 c.p.c.]", lamentando non avere la corte di appello neppure preso in considerazione l'eccezione di inappellabilità dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un processo esecutivo per obblighi di fare ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. e comunque riproponendo la relativa questione;

- col secondo, di "mancata sollecitazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio in sentenza e conseguente violazione o falsa applicazione dell'art. 101, 2º comma, c.p.c.", lamentando appunto non avere la corte, prima di pronunciare ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. la rimessione al primo giudice per irritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sottoposto la relativa questione, ufficiosamente rilevata, alle parti in causa.

§ 3. – La controricorrente eccepisce dapprima la non integrità del contraddittorio in questa sede, per non essere stato notificato il ricorso agli eredi di Marisa Rocchi, tali Angelo Lucca e Renato Bongiovanni, contumaci dinanzi alla corte di appello; e poi, nel merito, diffusamente

argomenta per l'inammissibilità del ricorso (in relazione all'art. 360-bis cod. proc. civ. e per difetto di specificità nella formulazione delle censure) e per l'infondatezza del primo (sotto il profilo del carattere assorbente della questione rilevata di ufficio dalla corte territoriale sull'irritualità dell'instaurazione del contraddittorio fin dal primo grado, ma pure della correttezza del mezzo di impugnazione prescelto, per avere la gravata ordinanza risolto una controversia tra le parti e quindi assunto il contenuto sostanziale di sentenza) e del secondo motivo (per essere stata la questione ritualmente introdotta nel *thema decidendum* in appello e costantemente sostenuta, in rapporto a fatti giudicati pacifici, nel suo corso; e per carenza di interesse concreto o di indagini sulle conseguenze della nullità denunciata), inoltre diffondendosi sulle questioni assorbite nella sentenza qui gravata.

§ 4. – In via preliminare, benché il ricorrente abbia in effetti semplicemente omesso la notifica del ricorso ad altre parti del giudizio concluso con la sentenza qui gravata e, quali eredi del condebitore originario, parti necessarie anche dei gradi di impugnazione, non è necessario disporre in questa sede l'integrazione del contraddittorio.

Infatti, il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (cfr., per il caso di inammissibilità del ricorso, Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante ad essa seguite: Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317; Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 30 agosto 2013, n.

19975; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1364; Cass. 14 agosto 2014, n. 17969).

Ora tale principio, per evidente identità di *ratio*, va applicato anche all'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ovvero allorché esso appaia (come nella specie, per le ragioni che andranno ad esporsi), *prima facie* non meritevole di accoglimento (Cass. 29 febbraio 2012, n. 3132; Cass. 10 aprile 2012, n. 5695; Cass., ord. 18 luglio 2012, n. 12399; Cass., ord. 28 dicembre 2012, n. 23994; Cass. Sez. Un., 11 maggio 2013, n. 11523; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13030; Cass. 14 marzo 2014, n. 5944; Cass. 29 maggio 2015, n. 11171).

Infatti, anche in tale ipotesi né lo stesso ricorrente, né la parte pretermessa ricaverebbe alcun vantaggio concreto dalla partecipazione della seconda al giudizio, a maggior ragione – ma non solo – ove fosse poi a sua volta decaduta dal diritto ad un'autonoma impugnazione.

In definitiva, nel rispetto dei principi già evidenziati – in uno a quello di economia processuale (sul quale ultimo, tra molte, v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240), che impone al giudice di adottare interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti – va esclusa anche nel caso di evidente infondatezza del ricorso la necessità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica.

§ 5. – Sempre in via preliminare, non difetta l'interesse del ricorrente ad impugnare la qui gravata sentenza: la quale, annullando anche se solo per motivi di rito una decisione a lui favorevole, comunque disattende la sua preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, il cui accoglimento avrebbe invece comportato il consolidamento della pronuncia di colui che va considerato il primo giudice e cioè il giudice dell'esecuzione nel momento in cui ha risolto la questione sulla portata del titolo e statuito sulla non ulteriore persistenza del diritto della controparte dell'odierno ricorrente, cioè il creditore precettante, ad agire in via esecutiva.

§ 6. – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

La corte territoriale ha in effetti ritenuto prevalente ed assorbente la questione della rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltretutto in una fattispecie nella quale il mezzo di gravame prescelto era proprio quello corretto, alla stregua della tradizionale giurisprudenza di questa Corte fino ad oggi confermata.

Per avere rigettato la domanda ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. in quanto tesa, a suo giudizio, a conseguire una prestazione non compresa nel comando impartito col titolo esecutivo azionato, il giudice dell'esecuzione ha risolto la controversia sul punto insorta tra le parti e quindi sulla portata del titolo stesso: ma allora quel giudice ha reso un provvedimento che bene andava qualificato come sentenza sulla relativa questione, da equipararsi a quella che definisce in primo grado un'opposizione all'esecuzione, la quale era poi soggetta ai mezzi di impugnazione su questa, secondo il regime *ratione temporis* applicabile (per tutte, ove altri riferimenti, v. Cass. 31 agosto 2015, n. 17314), cioè, per essere stato reso il provvedimento da impugnare dopo il 4.7.09, con l'appello ai sensi del restaurato testo originario dell'art. 616 cod. proc. civ.

§ 7. – Il secondo motivo è del pari infondato.

§ 7.1. In primo luogo o in astratto, l'obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio:

- da un lato non sussiste quando la questione che si pretende essere stata di ufficio rilevata sia in mero diritto e, quindi, di natura processuale (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3600; Cass. 27 agosto 2014, n. 18333; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22812; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2252; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. 23 aprile 2010, n. 9702);

- dall'altro lato, neppure rileverebbe, ove chi lo lamenta non prospettasse quale specifica lesione del proprio diritto di difesa ne avrebbe patito, sostanzialmente almeno allegando quale verosimile sviluppo del processo svolto con il più rigoroso rispetto della norma la possibilità di dimostrare l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della finale decisione: infatti (Cass. 24 settembre 2015, n. 18394; Cass., 16 dicembre 2014, n. 26450; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4020; Cass. 14 novembre 2012, n. 19992; Cass. 23 luglio 2012, n. 12804; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. Sez.

Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 13 luglio 2007, n. 15678), nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tale, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio.

§ 7.2. In secondo luogo o in concreto, dagli ampi stralci degli atti di causa riportati nel controricorso emerge chiaramente che la questione della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio fin dal procedimento davanti al g.e. (che integra il "primo grado" della sostanziale opposizione ad esecuzione nella quale si è identificato il segmento ideale del procedimento esecutivo iniziato con il ricorso ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. e sfociato poi in un'ordinanza che, dirimendo una questione sull'estensione o meno del titolo esecutivo alla condotta specificamente richiesta, ha assunto la natura sostanziale di sentenza) è stata ampiamente offerta alla discussione delle parti: sicché il contraddittorio sul punto era stato consentito e bene avrebbe potuto l'odierno ricorrente prendere posizione sulla relativa questione.

§ 8. – Il ricorso va pertanto rigettato ed il soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità; ma non trova applicazione, per l'epoca di instaurazione della presente impugnazione, l'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Giuseppe Lucca, in proprio e nella qualità in atti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Elua srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, accessori, CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 24 novembre 2015.